



**Capitolato di Polizza di Assicurazione All Risks Elettronica**

**LOTTO 1**



Direzione Generale

00187 Roma – Via Aureliana, 53

Tel +39 0658333396 – Fax +39 0658157933

E-Mail: [info@brokeritaly.com](mailto:info@brokeritaly.com)

## DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato, con l'avvertenza che tutti gli eventuali importi considerati si intendono al netto della componente fiscale che possa essere recuperata dall'Assicurato:

|  |   |
|--|---|
| <b>Assicurato</b>                          | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione  |
| <b>Assicurazione</b>                       | Il contratto di assicurazione   |
| <b>Contraente</b>                          | Il soggetto che stipula l'assicurazione, conduttore delle cose assicurate   |
| <b>Franchigia</b>                          | Importo fisso che resta a carico dell'Assicurato sull'indennizzo  |
| <b>Franchigia temporale</b>                | Periodo di tempo lavorativo che parte dal momento del sinistro durante il quale restano a carico dell'Assicurato le perdite da interruzione o da riduzione di attività  |
| <b>Indennizzo/Risarcimento</b>             | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro   |
| <b>Periodo di indennizzo</b>               | Intervallo di tempo che inizia al momento di accadimento del sinistro e durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso ha come limite il periodo massimo fissato in polizza e non è interrotto per effetto della scadenza, della cessazione o sospensione della polizza avvenute dopo la data del sinistro  |
| <b>Polizza</b>                             | Il documento che prova l'assicurazione  |
| <b>Premio</b>                              | La somma dovuta dal Contraente alla Società   |
| <b>Rischio</b>                             | La probabilità che si verifichi il sinistro   |
| <b>Scoperto</b>                            | Importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato   |
| <b>Sinistro</b>                            | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa   |
| <b>Società</b>                             | L'impresa assicuratrice   |
| <b>Terrorismo o sabotaggio organizzato</b> | Per atto di terrorismo o sabotaggio organizzato si intende un atto ( incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza ) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione od una sua parte  |
| <b>Terzi</b>                               | Tutti coloro che non siano: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, se l'Assicurato è persona fisica;</li> <li>b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a), se l'Assicurato non è una persona fisica;</li> <li>c) le persone che sono in rapporto, anche occasionale, di dipendenza con l'Assicurato, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, partecipino manualmente all'attività dichiarata in polizza;</li> <li>d) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 de Codice Civile, nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime</li> </ul> |

|   |
|---|
| <b>DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA ASSICURAZIONE ELETTRONICA</b> |
|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>Archivi</b>                                   | Insieme di dati e/o programmi di utente memorizzati su supporti di dati   |
| <b>Contratto di assistenza tecnica</b>           | Contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne  |
| <b>Contratto di manutenzione per il software</b> | Accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato ed il fornitore con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi release e/o modifiche di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso; egli si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato |
| <b>Copie di sicurezza</b>                        | Copie di archivi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili conservate in edificio separato, prodotte con frequenza minima quindicinale, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura  |
| <b>Dati</b>                                      | Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi   |
| <b>Fatturato</b>                                 | Quanto pagato o pagabile all'Assicurato per prodotti venduti o per servizi resi a seguito dell'attività dichiarata indicata in polizza svolta nel luogo dichiarato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni resi su vendite ed IVA  |
| <b>Programmi di utente</b>                       | Sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati   |
| <b>Programmi in licenza d'uso</b>                | Sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per fini e periodo di tempo - limitato (uso temporaneo) o illimitato (uso permanente) - specificati nel contratto stesso   |
| <b>Supporti di dati</b>                          | Si intende il materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina   |

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento o diminuzione del rischio - Ispezione delle cose assicurate**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compreso l'eventuale periodo aggiuntivo di cui all'art.1.8 - "Durata del contratto" e le previsioni di cui all'Art. 1.9-" Cessazione anticipata del contratto", la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

**Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 4 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 5- Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni**

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

**Art. 6 - Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art. 7 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 8 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto oppure quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

**Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

### **Art. 10 - Clausola broker**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

### **ART. 11 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base

all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da Sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

## 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

### **Art. 12 - Rischio assicurato**

La Società si obbliga, , alle Condizioni ed Esclusioni che seguono, a risarcire all'Assicurato le perdite e i danni improvvisi ed imprevisti causati agli enti assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza e mentre gli stessi enti si trovano entro i limiti del luogo indicato in Polizza (Ubicazione del Rischio), siano essi in funzione o fermi vengano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione o vengano installati in altra sede, sempre però entro i limiti del luogo indicato in Polizza.

Ai fini della presente assicurazione per PERDITE o DANNI IMPROVVISI ed IMPREVISTI si devono intendere le perdite e i danni causati da:

- a) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
- b) difetti del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio;
- c) mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo, o di automatismo di regolazione o di segnalazione di condizionamento d'aria;
- d) caduta, urto, collisione o eventi similari;
- e) ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
- f) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica;
- g) qualsiasi altro avvenimento che non sia di seguito escluso.

### **Art. 13 – Esclusioni**

La Società esclude dal risarcimento:

- a) deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causato dal suo naturale uso o funzionamento, corrosione, ruggine o incrostazione;
- b) costi per modificare o rettificare difetti del materiale, della lavorazione e degli errori di progettazione. La presente Polizza assicura però i danni causati da tali difetti;
- c) costi per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dell'ente assicurato a meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato dalla presente Polizza;
- d) perdite o danni indiretti di qualsiasi natura;
- e) perdite o danni dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- f) perdite o danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di confische, requisizioni o distruzione per ordine di qualsiasi Governo o Autorità legalmente costituita, invasioni per atti di guerra, misure di potenze straniere, ostilità (siano o meno dichiarazioni di guerra), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, poteri militari o poteri usurpati, atti di persone che agiscono per conto di o in accordo a organizzazioni politiche dirette a sovvertire con la forza l'ordine del Governo, di diritto o di fatto, o a influenzarlo con atti di terrorismo e di violenza, tumulti, scioperi, serrate, sommosse civili o di persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio dei lavoro, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- g) perdite o danni agli enti assicurati o qualunque altra spesa causata direttamente o indirettamente da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da contaminazioni radioattive provocate da combustibile nucleare e sue scorie (ai fini di questa esclusione solamente, per combustione deve intendersi anche l'auto processo di fissione nucleare), da apparecchiatura atomiche adoperate sia quali armi che per la preparazione di materiale usato per la costruzione delle armi stesse, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, salvo quanto pattuito diversamente dalle Condizioni Particolari della presente Polizza.

### **Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o al Broker entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;

e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a).

La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

#### **Art. 15 – Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 17 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 14;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 16;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'art. 16 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 18 – Determinazione del danno – Pagamento dell'indennizzo**

La determinazione del danno si esegue separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

- A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo è pari all'importo stimato come ad A1) defalcato dell'importo stimato come ad A2), a meno che B) nel caso di danno non suscettibile di riparazione.

1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;

2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo è pari all'importo stimato come a B1) defalcato dell'importo stimato come a B2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

a) i danni si verificano entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;

b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte tali condizioni si applicano le norme che seguono:

3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo è pari all'importo stimato come a B3) defalcato dell'importo come a B4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B (stima B1 - B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con un altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazione e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 13 – lettera a).

#### **Art. 19 – Valore assicurabile – Assicurazione parziale**

La somma assicurata per ogni partita - evidenziata nell'intercalare di polizza - deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (ossia del prezzo di listino, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio) di tutte le cose relative alla partita stessa ed ubicate nella località indicata in polizza. Per le cose assicurate non più in listino la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Se al momento del sinistro la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro risulta inferiore a quella necessaria per coprire l'intera partita in misura non superiore al 10% (dieci per cento), non si applica la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C.; diversamente l'indennità è ridotta in proporzione, ai sensi dell'art.1907 C.C., considerando la somma assicurata maggiorata del 10%.

Per l'identificazione degli enti assicurati fanno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato.

#### **Art. 20 - Limiti di indennizzo - Franchigie – Scoperti**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società è tenuta a pagare, per uno o più sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa, somma maggiore di quella assicurata per ogni partita al netto della franchigia e/o scoperto di polizza.

Per ogni sinistro, qualora non sia applicabile una specifica detrazione indicata nelle Norme Sempre Operanti, si applica una franchigia di euro 250,00.



### 3. NORME SEMPRE OPERANTI

#### Art. 21 - Danni elettrici

Ferme le esclusioni previste alla lettera c) dell'art.13) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) oltre a quanto previsto al punto a), siano installati degli ulteriori sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.

Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 25% (venticinque per cento) con il minimo di euro 250; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 35% (trentacinque per cento) con il minimo di euro 500,00.

#### Art. 22 - Atti dolosi

A parziale deroga della lettera l) dell'art.13) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde anche dei danni avvenuti in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, nonché dei danni dovuti ad atti vandalici o dolosi che siano causa di incendio, esplosione, scoppio.

La Società ha la facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questa condizione particolare mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00.

#### Art. 23 – Maggiori Costi

La Società indennizza, in caso di danno risarcibile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normalmente necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

La garanzia opera a condizione che in polizza sia indicata con apposita partita la relativa somma assicurata, che rappresenta il limite di indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nell'annualità assicurativa senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del C.C..

La Società non risponde inoltre dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio;
- e) riacquisto o duplicazione di programmi in licenza d'uso, ricostituzione di dati o di archivi informatici Il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima di 3 (tre) mesi; per ogni mese è fissato un limite massimo di indennizzo pari ad 1/12 del massimale annuo assicurato.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia temporale di 3 (tre) giorni lavorativi con il minimo di 3/20 (tre ventesimi) del limite di indennizzo mensile.

#### Art. 24 - Ricorso dei Terzi

Ferme le delimitazioni di polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi conseguenti ad un sinistro indennizzabile che abbia colpito le cose assicurate in polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

La garanzia opera fino alla concorrenza annua del massimale indicato in polizza con apposita partita.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni,

nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

#### **Art. 25 - Danni da interruzione di esercizio**

La Società indennizza le perdite patrimoniali conseguenti alla interruzione della attività dell'Assicurato a seguito di:

- danni indennizzabili a termini di polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
- interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della azienda distributrice;
- interruzione delle trasmissioni per danni diretti e materiali alle linee telefoniche della azienda che eroga il servizio.

La garanzia opera a condizione che in polizza sia indicata con apposita partita la relativa somma assicurata.

La Società non risponde inoltre delle perdite patrimoniali conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati da:

- a) eventi eccezionali verificatisi durante l'interruzione, o imputabili a cause esterne come scioperi ed eventi di forza maggiore, o limitazioni imposte dall'Autorità;
- b) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, prodotti semilavorati, finiti ed approvvigionamenti destinati all'esercizio;
- c) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare o rimpiazzare o ricostruire le cose danneggiate o distrutte;
- d) revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza dell'impianto o della ricostruzione delle cose danneggiate o distrutte;
- e) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei preposti dall'Assicurato quali responsabili dell'esercizio;
- f) impossibilità di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell'impianto assicurato, dovuta a interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività.

La determinazione dell'indennizzo è effettuata secondo le norme che seguono:

- a) si determina l'indennizzo giornaliero, calcolato dividendo per 365 il minore importo tra la somma assicurata ed il 30% dell'effettivo fatturato che risulta dall'ultimo bilancio approvato;
- b) si determina l'ammontare del danno, sommando gli indennizzi giornalieri relativi ai giorni nei quali si è avuta l'interruzione dell'attività dell'Assicurato; relativamente ai giorni nei quali si è avuta un'interruzione parziale dell'attività l'indennizzo giornaliero è ridotto in proporzione.

Per ogni sinistro il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate, ma comunque non oltre la durata massima di 3 (tre) mesi.

La Società non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo quando l'attività cessa definitivamente dopo il sinistro.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia temporale di 3 (tre) giorni lavorativi con il minimo di 1/100 (un centesimo) della somma assicurata.

**ALLEGATO ( PROSPETTO DI OFFERTA)**

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione  
**(Da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)**

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

|   |   |
|---|---|
| <b>Contraente/assicurato</b>                              | Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa |
| <b>Durata contrattuale</b>                                | Anni 1  |
| <b>Data effetto</b>                                       | Ore 24:00 del .....   |
| <b>RISCHI / SOMME ASSICURATI</b>                          |   |
| • 2 condizionatori UNIFLAIR;                              | € 25.000,00   |
| • 1 sistema di alimentazione ridondante UPS               | € 13.000,00   |
| • 1 nuova infrastruttura del DATA CENTER;                 | € 200.000,00  |
| • 100 server .  | € 500.000,00  |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 738.000,00</b>   |
| <b>OFFERTA</b><br><b>Sezione I: All Risks Elettronica</b> | Tasso lordo per mille ..... ‰   |
| <b>PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO</b>                     | In cifre € .....<br>In lettere Euro .....                             |

La Società

-----

Il Contraente

-----

**ACCETTAZIONE**

La Società ....., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. .... del ..... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera il bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ,autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

La Società

-----

Il Contraente

-----

## LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

### FRANCHIGIA

La società risarcirà l'Assicurato previa detrazione di una franchigia per ciascuna garanzia come disciplinato nelle condizioni della presente polizza qualora prevista.

### LIMITI DI RISARCIMENTO

La società non risarcirà importo eccedente ciascuno degli specifici sottolimiti di risarcimento per ciascun sinistro relativo alle seguenti coperture:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Euro 100.000,00 | per sinistro e per anno, relativamente ai danni elettrici       |
| Euro 500.000,00 | per sinistro e per anno, relativamente ai danni da atti dolosi. |
| Euro 100.000,00 | per maggiori costi  |
| Euro 100.000,00 | per ricorso terzi.  |
| Euro 100.000,00 | danni da interruzione di esercizio                              |